

COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DI MUSICA DEL CONSERVATORIO DELLA SVIZZERA ITALIANA

Art. 1

Composizione:
membri con diritto di voto

Il Collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti in tutte le sedi della Scuola di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del Collegio a titolo consultivo quando sono in discussione oggetti che lo concernono.

Art. 2

Compiti

Il Collegio dei docenti si adopera per il buon funzionamento della Scuola di Musica del CSI.

In quest'ambito esso:

- a) collabora con la Direzione nella definizione dei criteri di funzionamento della Scuola di Musica;
- b) si esprime sui regolamenti della SMUS e/o propone modifiche e miglioramenti appropriati;
- c) si pronuncia sulle decisioni e sulle proposte che la Direzione prende e/o formula in accordo con i responsabili e i capigruppo;
- d) formula e si fa portavoce di proposte in ambito metodologico, didattico e organizzativo;
- e) si fa carico dei problemi, delle rimostranze e delle lamentele espresse dai singoli insegnanti, o da gruppi di essi, indirizzando alla Direzione una comunicazione ufficiale, adeguatamente documentata;
- f) elegge un gruppo di coordinamento di un minimo di 5 membri* (possibilmente un rappresentante per ogni sezione) che non abbiano già cariche amministrative, per la durata di due anni. L'incarico può essere rinnovato o rimosso in caso di documentata e comprovata negligenza da parte del Collegio stesso o dalla Direzione del CSI.
- g) discute la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dalla Direzione.

Art. 3

Il gruppo di coordinamento

- a) sceglie al suo interno un presidente, un vicepresidente e un segretario;
- b) designa al suo interno due rappresentanti, che prendono attivamente parte alle conferenze e alle riunioni dei responsabili della SMUS, con funzione propositiva e consultiva;

Art. 4

Convocazione

Il collegio dei docenti si riunisce:

- almeno una volta all'anno; **
- su richiesta della direzione;
- su richiesta del gruppo di coordinamento;
- su richiesta di 1/5 dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo casi urgenti, e deve essere accompagnata dall'ordine del giorno.

Art. 5

Ordine del giorno

L'ordine del giorno è proposto dal gruppo di coordinamento e viene sottoposto alla Direzione.

Art. 6

Partecipazione

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è obbligatoria. Chi non può partecipare deve motivare per iscritto la sua assenza.

La Direzione partecipa col ruolo d'interlocutore, eventualmente attraverso un suo delegato.

Art. 7

Direzione dell'assemblea

All'inizio di ogni seduta vengono eletti un presidente del giorno, un redattore del verbale e due scrutatori.

Art. 8

Numero legale

- a) Il Collegio può deliberare se è presente almeno 1/5 dei suoi membri;
- b) In caso di mancanza del numero legale il Collegio è riconvocato entro due settimane e sarà applicata la maggioranza semplice dei presenti;

Art. 9

Verbale

Il verbale deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei membri presenti e di quelli assenti motivati, o non motivati;
- c) il riassunto delle discussioni e l'integrale trascrizione delle delibere, tenuto conto che per ogni votazione deve essere registrato il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni.

Copia del verbale è a disposizione di tutti i membri del Collegio presso le segreterie della Scuola di musica.

Art. 10

Decisioni/Modalità

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, salvo i casi previsti dall'art. 12 del presente regolamento.

In caso di parità, il presidente del giorno riapre la discussione e si procede ad una seconda votazione; in caso di ripetuta parità la proposta si considera respinta.

Art. 11

Sistema di voto

Il Collegio delibera di regola per alzata di mano.

Su richiesta di 1/5 dei membri è possibile deliberare a voto segreto.

Art. 12

Modifiche all'ordine del giorno:

Il Collegio può deliberare solo su oggetti all'ordine del giorno.

In casi urgenti, all'inizio della seduta, il Collegio può inserire nuove trattande previo consenso unanime dei membri presenti, incluso il rappresentante della Direzione.

Art. 13

Commissioni

Il Collegio, rispettivamente il gruppo di coordinamento, in accordo con la direzione, può nominare commissioni speciali per lo studio e la risoluzione di determinati problemi.

Lugano, agosto 2002

*articolo 2f modificato il 4 settembre 2006 dall'assemblea del Collegio Docenti.

**articolo 4 modificato il 3 settembre 2007 dall'assemblea del Collegio Docenti.